

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani C.F. 80003020817

Convenzione con Pia Opera I.P.A.B. "Rosa Serraino Vulpitta" di Trapani per l'utilizzo di n. 150 posti di prima accoglienza per extracomunitari presenti nel territorio (legge Puglia 563/95 e D.M. di attuazione n. 233 del 2/1/1996).

L'anno duemilaquindici addì 9 aprile, la dott.ssa Concetta Caruso, nella sua qualità di Vice Prefetto Vicario, per il Prefetto di Trapani e il dott. Antonino Sparaco in qualità di rappresentante legale della Pia Opera I.P.A.B. "Rosa Serraino Vulpitta" di Trapani_ C.F. 80003530815 C.I.G. 6210016B4F stipulano il presente atto.

PREMESSO:

- che il flusso di cittadini extracomunitari che giungono nel territorio della provincia di Trapani, da tempo particolarmente interessata dal fenomeno degli sbarchi di clandestini, continua ad essere rilevante e che risultano sempre più numerosi i casi di soggetti richiedenti lo status di rifugiato politico privi di mezzi di sussistenza e/o di ospitalità, per i quali si impone l'esigenza di garantire i necessari interventi di accoglienza ed assistenza;
- che questa Prefettura, nell'attesa della definizione della procedura di gara, avviata con avviso pubblico del 31 ottobre 2014 e tuttora in corso, finalizzata ad incrementare la capacità ricettiva di ulteriori seicento posti e nelle more di indire una nuova procedura di gara per un congruo numero di posti di accoglienza, ha ritenuto, al fine di salvaguardare le immutate esigenze di accoglienza, di mantenere il sistema di affidamento diretto per le strutture attivate alla data del 30.06.2014;

RICHIAMATE le prefettizie n. 65129 del 17 dicembre 2014 e n. 20853 del 31 marzo 2015 dirette al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATE le perduranti esigenze di accoglienza connesse al flusso migratorio;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 (c.d. Legge Puglia);

ACCERTATO che l'Ente gestore ha stipulato una convenzione con questa Prefettura per l'assistenza e la prima accoglienza di migranti presenti sul territorio, più volte prorogata fino alla scadenza del 31.03.2015.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

ART. 1
(Premesse)

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2

(Oggetto e modalità della convenzione)

Oggetto della presente convenzione è l'attività di accoglienza ed assistenza ai cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato politico, adulti e minori accompagnati.

L'Ente Gestore si impegna a offrire e assicurare, in conformità al D.M. 21/11/2008, i seguenti servizi:

1) Servizi di gestione amministrativa

- a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero contenente il numero delle presenze destinato alla Prefettura a mezzo e-mail, che la Prefettura controllerà con la locale Questura;
- b) Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.

2) Servizi di assistenza generica alla persona

- a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
- b) Servizio di lavanderia;
- c) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il comfort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

- a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti.

4) Erogazione dei pasti

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2000 (ogni pasto -pranzo e cena con alternanza dei menù previsti- sarà composto da: un primo piatto (pasta o riso gr 100/150 a seconda del condimento o gr 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso); un secondo piatto (carne rossa 150 g. carne bianca 200 g o 250 g se con osso, pesce 200 g, due uova, 100 g di formaggio, verdura 300 g.); frutta di stagione (150 g oppure 1 frutto, mela, pera, arancia, ecc.); 2 panini (g 60 cad.); 1 lt. di acqua minerale pro capite. La prima colazione sarà composta da: 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té) fette biscottate (4 fette biscottate), 1 panetto di burro, 2 confezioni di marmellata o miele, in alternativa biscotti confezionati monoporzione da 80 g.).

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

5) Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

- a) Effetti lettereschi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al comfort della persona;
- b) Prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona.
Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico dell'Ente Gestore.
- c) Erogazione del "Pocket money" nella misura di Euro 2,50 pro capite/pro die, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare. Il pocket money verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.
- d) Erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'ingresso. .
- e) Eventuale servizio di trasporto dalla struttura ai presidi sanitari.

A richiesta degli ospiti sarà assicurata la custodia di effetti e risparmi personali.

L'Ente Gestore s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura e alla Prefettura.

6) Servizi per l'integrazione

Per tutti i soggetti assistiti sono previsti i seguenti servizi da rendere con il personale di cui all'allegata tabella:

- a) Servizio di assistenza linguistica e culturale.
- b) Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizione dello straniero.
- c) Sostegno socio- psicologico.
- d) Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base.
- e) Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Il Gestore s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.

Il Gestore s'impegna, altresì, a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedenti nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate.

ART. 3

(Durata)

La presente convenzione ha decorrenza dal 1 aprile 2015 e avrà durata fino al 30 giugno 2015, con possibilità di proroga da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà della stessa di recedere unilateralmente in caso di cessata esigenza.

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente a cura dell'Amministrazione.

ART. 4

(Manutenzione e funzionamento della struttura)

Sono a carico dell'affidatario del servizio tutte le spese necessarie al regolare funzionamento della struttura, ivi comprese la manutenzione dei locali e delle attrezzature nonché interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici.

ART. 5

(Corrispettivo)

Per i servizi e le prestazioni relative all'attività di accoglienza ed assistenza ai cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato politico, la Prefettura corrisponderà la cifra di euro 30,00 giornaliera per ospite assistito, oltre eventuale IVA, comprensivo dell'ammontare del pocket money.

Il pagamento è subordinato all'attestazione di regolarità contributiva risultante dal DURC.

Sono fatte salve le norme, ove applicabili, sulla corretta tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il valore presunto della presente convenzione, calcolato sulla base del valore massimo dei posti messi a disposizione, è pari a € 409.500,00 oltre eventuale IVA.

ART. 6

(Pagamenti)

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile, le prestazioni oggetto della presente Convenzione in base alle effettive presenze riportate nello stesso documento, previo riscontro con il numero di ospiti formalmente assegnati da questo Ufficio.

ART. 7

(Garanzie igienico-sanitarie)

Per l'espletamento dei servizi la strutture assicura l'osservanza scrupolosa di tutte le norme igienico-sanitarie atte ad evitare il verificarsi di inconvenienti di sorta sia in relazione alla qualità ed alla somministrazione dei cibi, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e di tutte le suppellettili presenti nella struttura.

ART. 8

(Copertura assicurativa e responsabilità)

A copertura dei rischi da infortuni e/o da eventuali danni ai beni mobili ed immobili, derivanti dall'uso degli ospiti durante la permanenza degli stessi, l'Ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa, anche a copertura della responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi.

Il Ministero dell'Interno è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone, ivi compreso il personale di fiducia dell'Ente gestore, o a cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2.

ART. 9*(Verifiche)*

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni di cui al presente atto nonché la presenza giornaliera degli ospiti.

ART. 10*(Penalità e risoluzione del contratto)*

Ove si verificano disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto di contratto) rilevati in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio, ovvero lamentati dagli utenti e, previa contestazione al Gestore, riscontrati fondati, è applicata per ciascun disservizio una penale pari ad almeno il 3% del corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.

La penale è applicata dietro semplice comunicazione al Gestore, con provvedimento immediatamente esecutivo e trattenuta dal corrispettivo periodico o mediante incameramento della cauzione, con obbligo di immediato reintegro della stessa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile la Prefettura ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza, previo semplice preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC e senza obbligo di preventiva messa in mora. Costituiscono grave inadempienza l'essere incorso almeno tre volte nell'applicazione delle penali o l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone.

ART. 11*(Spese contrattuali)*

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a totale carico dell'Ente contraente.

ART. 12*(Controversie)*

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Trapani.

Trapani, 09/04/2015

p. il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
(Concetta Caruso)

il Rappresentante Legale
dell'Ente gestore

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 18/10/2012, n.179, convertito in legge 17/12/2012, n.221, al presente atto viene applicata la firma digitale.

ALLEGATO

MINISTERO DELL'INTERNO

	Struttura fino a 50 posti	Struttura da 51 a 150 posti
Servizi alla persona (da rendersi con la co-presenza del personale previsto)		
Operatori diurni	3	3 per 50 ospiti + 1 ogni 20 o frazione superiore a 10
Operatori notturni	1	1 ogni 50 ospiti o frazione superiore a 25
Amministrazione e gestione		
Direttore	h 36/sett.li	h 36/sett.li
Assistenza psico-sociale e mediazione culturale		
Sostegno socio-psicologico	h 18/sett.li	h 24/sett.li
Assistenza sociale	h 18/sett.li	h 24/sett.li
Mediazione linguistica	h 54/sett.li	h 54/sett.li
Informazione normativa	h 18/sett.li	h 24/sett.li